



Guardia di Finanza

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PUGLIA

- Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento -

Via G. Murat, 59 – 70123 Bari – Tel. 0805262014 Fax 080/5262017 - C.F.80018990723

P.E.C.: BA0520000P@PEC.GDF.IT

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA (SPORTELLI DI ASCOLTO) PER I MILITARI DIPENDENTI DAL COMANDO REGIONALE MOLISE DELLA GUARDIA DI FINANZA - ANNI 2021-2022-2023-2024-.

Articolo 1: Oggetto.

Questo Ente Amministrativo ha istituito spazi di ascolto e di supporto strutturati (Sportelli di Ascolto) dedicati all’assistenza psicologica a favore dei militari dipendenti dal Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza, relativamente alle problematiche di natura individuale, di relazione, familiare e lavorativa.

Il servizio di assistenza psicologica sarà affidato ad un professionista iscritto all’Albo dell’Ordine degli Psicologi in possesso di Specializzazione in Psicoterapia.

L’incarico comporta lo svolgimento delle attività specificate nel successivo articolo 4.

Articolo 2: Luogo principale di esecuzione della prestazione.

L’Affidatario del servizio dovrà prestare la propria prestazione professionale prioritariamente presso la sede del Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza, sita in Campobasso alla piazzetta Palatucci s.n., **per 2 ore settimanali** dal lunedì al venerdì, festivi infrasettimanali esclusi, **per un totale di n. 104 ore annuali.**

Articolo 3: Durata del servizio e valore dell’appalto.

Il servizio avrà durata di **anni 3 (tre)**, a decorrere dal 01/01/2021 ovvero dalla data di stipula dell’atto negoziale, e scadrà il 30/11/2024.

Il valore complessivo stimato dell’appalto, per l’intera durata contrattuale, è pari a **€. 7.800,00 I.V.A. esente.**

Articolo 4: Organizzazione del servizio.

L’attività dello Sportello di Ascolto sarà coordinata dal Capo Ufficio Sanitario del Comando Regionale Puglia, presente presso l’Infermeria ubicata alla via Murat n. 59, Bari.

Nello svolgimento dell’incarico attribuito, i professionisti saranno tenuti all’osservanza del

Codice deontologico degli Psicologi italiani.

Per ogni utente che farà richiesta di fruizione del servizio, lo Psicologo dovrà acquisire in forma scritta il consenso informato dell'interessato alla consulenza psicologica e al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, e custodire i relativi atti.

In caso di assenza per malattia o ferie, l'Affidatario dovrà provvedere alla sua sostituzione senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'Amministrazione.

Il Professionista sostituto dovrà possedere i requisiti previsti al successivo articolo e dovrà sottoscrivere apposita accettazione con lo Psicologo incaricato del servizio il quale, valutata la competenza all'esplicazione dello specifico incarico demandato al sostituto, ha l'obbligo di comunicarlo a questa Amministrazione.

Articolo 5: Requisiti.

Ai sensi dell'art. 5 D.L. 95/2012 - così come modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge 124/2015 - e della circolare n. 6/2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, **sussiste il divieto** di conferire incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti in quiescenza, salvo che si tratti di incarichi a titolo gratuito la cui durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.

Non saranno prese in considerazione le offerte gratuite e/o "simboliche" nel rispetto della determinazione dei compensi professionali ex L. n. 172/2017 e dell' "equo compenso" e dei "minimi garantiti" da riconoscersi ai professionisti.

Per l'affidamento dell'incarico, i professionisti dovranno possedere i seguenti requisiti:

A. requisiti indispensabili:

- 1) diploma di laurea magistrale o a ciclo unico in Psicologia;
- 2) diploma di Specializzazione in Psicoterapia, conseguita presso Scuole riconosciute dal M.I.U.R.;
- 3) avere un'età non superiore ai 65 anni;
- 4) avere almeno un anno di iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi.

B. requisiti preferenziali a parità di offerta:

- 1) documentata esperienza in attività di Psicoterapeuta presso uno sportello di ascolto rivolti ad un'utenza adulta, maturata presso:
 - a) la Guardia di Finanza;
 - b) altri Forze di Polizia o Forze Armate dello Stato;
 - c) altri Enti Pubblici o privati, convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.

I suddetti requisiti sia obbligatori sia preferenziali dovranno essere indicati dal professionista in sede di istanza di partecipazione alla gara, nella forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con indicazione specifica dell'università ove sono stati conseguiti i titoli di laurea, la data, il voto di laurea o specializzazione conseguito, gli enti pubblici o privati ove è stata prestata attività professionale con il relativo periodo.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l'Ente appaltante procederà al controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

Articolo 6: Criterio di aggiudicazione della gara.

La scelta del contraente avverrà mediante procedura di affidamento con aggiudicazione a favore dell'offerta **economicamente più vantaggiosa**, a norma dell'articolo 95, comma 3 del

D.Lgs. n. 50/2016, mediante l'attribuzione di un massimo di 100 punti con riferimento al miglior rapporto qualità / prezzo.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore (punteggio massimo di **100 punti**) derivante dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e l'offerta economica.

A. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA:

Per la qualità del servizio offerto, si prevedono i seguenti punteggi, nel massimo attribuibile pari a 70/100 punti:

1) PUNTEGGIO RELATIVO AI TITOLI POSSEDUTI:

Il punteggio è determinato dalla somma delle singole voci dell'elenco sotto indicato:

Rif.	Titolo	Punti
1	Laurea a ciclo unico con votazione fino a 103/110	23
2	Laurea a ciclo unico con votazione da 104/110 a 110/110	33
3	Laurea a ciclo unico con votazione di 110/110 e lode	35
4	Laurea Magistrale con votazione fino a 103/110	23
5	Laurea Magistrale con votazione da 104/110 a 110/110	33
6	Laurea Magistrale con votazione di 110/110 e lode	35

2) PUNTEGGIO RELATIVO ALLE ESPERIENZE PROFESSIONALI ACQUISITE NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E/O ENTI PRIVATI

Il punteggio è determinato dalla somma delle singole voci dell'elenco sotto indicato:

Rif.	Esperienza professionale pregressa in qualità di Psicoterapeuta .	Punti
1	Per ogni anno di consulenza professionale o servizio prestato presso la Guardia di Finanza, in qualità di Psicoterapeuta presso uno sportello di ascolto.....	6
2	Per ogni anno di consulenza professionale o servizio prestati presso le Forze Armate o di Polizia ovvero il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in qualità di Psicoterapeuta presso uno sportello di ascolto.....	4
2	Per ogni anno di consulenza professionale o servizio prestati presso il Servizio Sanitario Nazionale (A.S.L., ospedali, ambulatori ovvero strutture ospedaliere /ambulatoriali private convenzionate), in qualità di Psicoterapeuta presso uno sportello di ascolto	3

N.B.: Il punteggio totale complessivo relativo alla presente tabella non potrà superare il massimo di **35 (TRENTACINQUE)** punti. La realizzazione di un punteggio superiore a detto limite da parte del concorrente, sarà considerato al valore massimo attribuibile cioè **35 (TRENTACINQUE)** punti.

Il calcolo deve essere effettuato per mesi, attribuendo ad ogni mensilità intera il valore corrispondente ad 1/12° del punteggio annuale.

Pertanto, ai fini del punteggio saranno valutate esclusivamente le mensilità complete (punteggio anno/mensilità), con esclusione delle frazioni di mese.

Per i periodi temporali concomitanti, sarà attribuito il punteggio migliore previsto per la tipologia della prestazione, che assorbe gli altri periodi temporali i quali restano senza attribuzione di punteggio.

B. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA:

Il concorrente dovrà offrire un prezzo a ribasso sul costo orario della prestazione, pari a € 25,00 (venticinque/00).

Per prezzo del servizio, si prevedono i seguenti punteggi nel massimo attribuibile pari a 30 punti al maggior ribasso percentuale offerto.

Alle altre offerte sarà attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula:

$$\frac{\text{ribasso \% offerta in esame}}{\text{maggior ribasso \% offerto}} \times 30$$

Articolo 7: Risoluzione e recesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal rapporto, senza nulla a pretendere da parte del professionista per le ore non ancora prestate, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo posta elettronica certificata, in uno dei seguenti casi:

- accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, provvedendo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- per motivi di pubblico interesse;
- nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato;
- interruzione del servizio, salvo che il professionista non dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore o caso fortuito;
- qualora il verificarsi di inadempienze gravi (che non siano state adeguatamente giustificate, ovvero le cui giustificazioni l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ritenga non valide), che comportino l'applicazione delle penalità di cui all'art. 6, si ripettesse in numero pari o superiore a 5 (cinque);
- revoca al professionista delle autorizzazioni amministrative/sanitarie previste per l'espletamento del servizio affidato;
- fatti sopravvenuti alla conclusione o in corso di esecuzione del contratto, che non rendano più utile o economico il servizio;
- sopravvenga una determinazione di soppressione/sospensione/interruzione del servizio e/o determinazione di soppressione/trasferimento del Reparto del Corpo;
- le assegnazioni necessarie sui pertinenti capitoli di bilancio non permettano di onorare gli impegni contrattuali;
- venga assegnato un Ufficiale medico per l'espletamento dell'incarico ovvero un medico di altra FF.AA. o comunque di altra Amministrazione Pubblica;
- ogni altro caso previsto dalle leggi e regolamenti.

Inoltre, l'Amministrazione potrà esercitare il diritto di recesso in presenza di condizioni migliorative successivamente disponibili in Consip (ex D.L.95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012): in ogni caso, al riguardo risulterà obbligatorio procedere ad una rinegoziazione, nel caso i parametri delle convenzioni successivamente stipulate da Consip siano migliorativi rispetto a quelli contemplati nel presente contratto.

Nell'ipotesi in cui il professionista non acconsenta alla proposta di modificare le condizioni economiche, alla luce delle future nuove convenzioni rese disponibili da Consip, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto in ogni tempo, previa comunicazione al professionista, con preavviso non inferiore a 20 giorni e previo pagamento delle sole prestazioni già eseguite.

Il recesso, ad ogni modo, avverrà comunicandolo all'affidatario con un preavviso di 30 giorni.

Il recesso dovrà essere disposto con decreto emanato dalla stessa Autorità che ha approvato il contratto e, nel caso di recesso per colpa imputabile all'affidatario, insorgerà per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del professionista.

L'affidamento a terzi sarà notificato al professionista tramite posta elettronica certificata e conterrà l'indicazione dei nuovi termini dell'esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

Al professionista inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto e il relativo importo sarà prelevato da eventuali crediti del professionista, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dello stesso.

Il professionista è tenuto a comunicare, a mezzo P.E.C., ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali entro il termine di tre giorni precedenti al loro verificarsi.

Il professionista può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, dandone comunicazione all'Amministrazione committente tramite posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 03 (tre) mesi decorrenti dalla data di ricezione della stessa: avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni già eseguite.

Articolo 8: Danni per responsabilità civile e polizza assicurativa.

L'Affidatario, all'atto dell'attivazione del servizio, dovrà esibire polizza assicurativa a nome del Professionista per la responsabilità civile scaturente dall'esercizio della professione, quali:

- ▲ le perdite di cui l'assicurato potrebbe essere ritenuto civilmente responsabile a titolo di risarcimento del danno prodotto ed in base ad un provvedimento/sentenza di un'Autorità competente che lo ritenga tale.
- ▲ i costi e le spese dovute a rimborso di un provvedimento giudiziale o sostenute per l'attività di difesa dell'assicurato o transazione per suo conto.
- ▲ qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errore, omissione commesso dagli assicurati.
- ▲ attività consentite dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione (Legge 56/1989 e Legge 170/2003),

con limite massimale di legge per infortunio non inferiore a €. 100.000,00 per sinistro, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Affidatario per i danni non coperti dalla suddetta polizza assicurativa o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

La polizza assicurativa dovrà avere validità per l'intera durata dell'affidamento.

Articolo 9: Tutela del segreto.

E' fatto divieto all'Affidatario di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuta a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione.

Lo stesso è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente fatto osservare e osservato dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera.

Articolo 10: Garanzia definitiva.

L'aggiudicatario della fornitura è tenuto a prestare garanzia definitiva, in relazione al valore complessivo della concessione, secondo le modalità e nella misura stabilite dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti Pubblici).

In particolare, la cauzione, resa nella misura del 10% dell'importo contrattuale, può essere costituita alternativamente mediante:

- fideiussione bancaria o assicurativa;
- deposito cauzionale presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.

Ai sensi del citato art. 103 comma 1, ultimo periodo, alla predetta cauzione si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, dello stesso Nuovo Codice degli appalti.

Articolo 11: Divieto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 è vietato subappaltare a terzi l'esecuzione di tutta o parte della prestazione, pena la nullità del contratto stesso.

Articolo 12: Divieto di cessione del contratto e del credito.

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

E' altresì vietata la cessione del credito.

Articolo 13: Foro competente.

Per ogni controversia è competente il Foro di Campobasso.

Articolo 14: Trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, s'informa che i dati personali forniti nell'ambito della presente procedura sono raccolti e trattati dal Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza – Campobasso, per lo svolgimento della procedura medesima, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, ed in particolare ai fini della:

- verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura stessa nonché per l'aggiudicazione della medesima;
- stipula del contratto limitatamente al concorrente aggiudicatario;
- gestione degli adempimenti contrattuali e contabili, ivi incluso il pagamento dei corrispettivi contrattuali.

Nel rispetto delle disposizioni previste dal citato Decreto Legislativo n. 196 del 2003, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti. Tale trattamento avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto delle regole di sicurezza.

In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati di natura "giudiziaria", come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera e) del medesimo Decreto Legislativo n. 196 del 2003.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, o che possono venire a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, sono:

- i militari del Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza che curano il procedimento di gara o in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinenti. I dati personali del Concessionario saranno pubblicati sul sito istituzionale del Corpo, corrispondente all'indirizzo web WWW.GDF-GOV.IT;
- le Autorità e le istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente nonché altri enti ed amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- gli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza - Campobasso. Il responsabile del trattamento dei dati è il Comandante del predetto Comando.

Articolo 15: Norme di riferimento.

D.M. 24.10.2014 n. 181 (Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza).

Bari, 28/09/2021

IL CAPO UFFICIO LOGISTICO
(Ten. Col. Enzo Signoriello)



